

3. Per la ZSC ricadente all'interno dell'area naturale protetta di rilievo nazionale, gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1, possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la Regione Abruzzo provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000 in accordo con l'ente gestore dell'Area marina protetta Torre del Cerrano.

5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dall'ente gestore dell'Area marina protetta Torre del Cerrano. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Alla ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La gestione della ZSC rimane affidata all'ente gestore dell'Area marina protetta Torre del Cerrano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2018

Il Ministro: COSTA

19A00400

DECRETO 28 dicembre 2018.

Designazione di due zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica alpina, quattordici ZSC della regione biogeografica continentale e venticinque della regione biogeografica mediterranea della Regione Abruzzo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio» e successive modificazioni;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione»;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 12 dicembre 2017, che adotta l'undicesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (2018/42/UE);

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 12 dicembre 2017, che adotta l'undicesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (2018/43/UE);

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 12 dicembre 2017, che adotta l'undicesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (2018/37/UE);



Visto l'aggiornamento dei contenuti della banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 27028 del 14 dicembre 2017, alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree naturali protette» e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale dell'Abruzzo n. 877 del 27 dicembre 2016 con cui sono state approvate le misure generali di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000;

Vista la deliberazione della Giunta regionale dell'Abruzzo n. 279 del 25 maggio 2017 con la quale sono state modificate ed integrate le misure generali di conservazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 877 del 27 dicembre 2016;

Vista la deliberazione della Giunta regionale dell'Abruzzo n. 562 del 5 ottobre 2017 con la quale sono state modificate le misure generali di conservazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 279 del 25 maggio 2017;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale dell'Abruzzo, elencate nella tabella di cui all'art. 1, comma 1, 2 e 3, del presente decreto, con le quali sono stati approvati gli obiettivi e le misure di conservazione, relativi ai siti di interesse comunitario della regione biogeografica alpina, continentale e mediterranea;

Vista la nota del 29 novembre 2017, n. 7265, con la quale il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Biodiversità di Castel di Sangro, in qualità di ente gestore della riserva naturale dello Stato «Monte Velino», adotta le misure di conservazione di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale dell'Abruzzo n. 562 del 5 ottobre 2017 per il SIC IT7110206 Monte Sirente e Monte Velino e le misure generali di conservazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 877 del 27 dicembre 2016 e s.m.;

Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone speciali di conservazione;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con il sopra citato atto, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che la Regione Abruzzo, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate;

Considerata la necessità di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della regione e degli enti gestori delle aree naturali protette di rilievo nazionale, per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio di competenza, entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di 41 siti di importanza comunitaria delle regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea insistenti nel territorio della Regione Abruzzo;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Abruzzo con deliberazione della Giunta regionale n. 295 dell'8 maggio 2018;



Decreta:

Art. 1.

*Designazione delle Zone speciali
di conservazione*

1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina i due siti insistenti nel territorio della Regione Abruzzo, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, come da allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale i quattordici siti insistenti nel territorio della Regione Abruzzo, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, come da allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea i venticinque siti insistenti nel territorio della Regione Abruzzo, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, come da allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1, 2 e 3 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 27028 del 14 dicembre 2017. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, presenti nei siti, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli approvati con deliberazione della Giunta regionale del 27 dicembre 2017, n. 877, e successive modifiche ed integrazioni nonché quelli riportati nelle tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3, già operativi.

2. Lo stralcio della deliberazione di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 e le eventuali successive modifiche ed integrazioni, per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi. Per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1, integrano le misure di salvaguardia e gli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti, nelle more del loro aggiornamento.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000. Per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio delle aree naturali protette di rilievo nazionale, tale allineamento è assicurato in accordo con gli enti gestori.

5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Abruzzo. Per le parti di ZSC ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale le integrazioni e le modifiche sono adottate dai rispettivi enti gestori. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Regione Abruzzo, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

2. Per le ZSC, o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree protette di rilievo nazionale, la gestione rimane affidata agli enti gestori di queste ultime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 28 dicembre 2018

Il Ministro: COSTA




ALLEGATO 1
(articolo 1, comma 1)

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione
B	IT7110100	Monte Genzana	5805	DGR 493 del 15/09/2017
B	IT7110101	Lago di Scanno ed Emissari	103	DGR 562 del 5/10/2017



ALLEGATO 2
(articolo 1, comma 2)

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione
B	IT7120022	Fiume Mavone	160	DGR 493 del 15/09/2017
B	IT7120081	Fiume Tordino (medio corso)	313	DGR 493 del 15/09/2017
B	IT7120083	Calanchi di Atri	1154	DGR 279 del 25/05/2017
B	IT7130105	Rupe di Turrivalignani e Fiume Pescara	185	DGR 279 del 25/05/2017
B	IT7130214	Lago di Penne	109	DGR 562 del 5/10/2017
B	IT7140106	Fosso delle Farfalle (sublitorale chietino)	792	DGR 494 del 15/09/2017
B	IT7140107	Lecceta litoranea di Torino di Sangro e foce del Fiume Sangro	552	DGR 279 del 25/05/2017
B	IT7140108	Punta Aderci - Punta della Penna	317	DGR 494 del 15/09/2017
B	IT7140109	Marina di Vasto	57	DGR 494 del 15/09/2017
B	IT7140110	Calanchi di Bucchianico (Ripe dello Spagnolo)	180	DGR 494 del 15/09/2017
B	IT7140111	Boschi ripariali sul Fiume Osento	595	DGR 279 del 25/05/2017
B	IT7140112	Bosco di Mozzagrogna (Sangro)	428	DGR 492 del 15/09/2017
B	IT7140126	Gessi di Lentella	436	DGR 494 del 15/09/2017
B	IT7140214	Gole di Pennadomo e Torricella Peligna	269	DGR 494 del 15/09/2017



ALLEGATO 3
(articolo 1, comma 3)

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione
B	IT7110075	Serra e Gole di Celano - Val d'Arano	2350	DGR 562 del 5/10/2017
B	IT7110086	Doline di Ocre	381	DGR 493 del 15/09/2017
B	IT7110088	Bosco di Oricola	598	DGR 493 del 15/09/2017
B	IT7110089	Grotte di Pietrasecca	246	DGR 493 del 15/09/2017
B	IT7110090	Colle del Rascito	1037	DGR 562 del 5/10/2017
B	IT7110091	Monte Arunzo e Monte Arezzo	1696	DGR 493 del 15/09/2017
B	IT7110092	Monte Salviano	860	DGR 562 del 5/10/2017
B	IT7110096	Gole di San Venanzio	1215	DGR 562 del 5/10/2017
B	IT7110097	Fiumi Giardino - Sagittario - Aterno - Sorgenti del Pescara	288	DGR 562 del 5/10/2017
B	IT7110103	Pantano Zittola	233	DGR 562 del 5/10/2017
B	IT7110104	Cerrete di Monte Pagano e Feudozzo	921	DGR 562 del 5/10/2017
B	IT7110206	Monte Sirente e Monte Velino	26654	DGR 562 del 5/10/2017
C	IT7110207	Monti Simbruini	19886	DGR 493 del 15/09/2017
B	IT7110208	Monte Calvo e Colle Macchialunga	2709	DGR 493 del 15/09/2017
B	IT7140115	Bosco Paganello (Montenerodomo)	593	DGR 492 del 15/09/2017
B	IT7140116	Gessi di Gessopalena	402	DGR 492 del 15/09/2017
B	IT7140117	Gineprete a Juniperus macrocarpa e Gole del Torrente Rio Secco	1311	DGR 492 del 15/09/2017
B	IT7140118	Lecceta di Casoli e Bosco di Collesforeste	596	DGR 492 del 15/09/2017
B	IT7140121	Abetina di Castiglione Messer Marino	630	DGR 492 del 15/09/2017
B	IT7140123	Monte Sorbo (Monti Frentani)	1329	DGR 494 del 15/09/2017
B	IT7140127	Fiume Trigno (medio e basso corso)	996	DGR 494 del 15/09/2017



Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione
B	IT7140210	Monti Frentani e Fiume Treste	4644	DGR 494 del 15/09/2017
B	IT7140211	Monte Pallano e Lecceta d'Isca d'Archi	3270	DGR 492 del 15/09/2017
B	IT7140212	Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde	2012	DGR 492 del 15/09/2017
B	IT7140215	Lago di Serranella e Colline di Guarenna	1092	DGR 492 del 15/09/2017

19A00401

DECRETO 28 dicembre 2018.

Designazione di una zona speciale di conservazione (ZSC) insistente nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Basilicata.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione»;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 12 dicembre 2017, che adotta il nono elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (2018/37/UE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 27028 del 14 dicembre 2017, alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

